

**ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
IN UNA ASSOCIAZIONE DI DUE ASSOCIAZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciotto febbraio duemiladiciannove

(18-02-2019)

a Ponsacco, nel mio studio in viale della Rimembranza n.40.

Davanti a me dottor Angelo D'Errico, Notaio in Ponsacco, iscritto al Collegio Notarile di Pisa, sono presenti le parti:

- Associazione di Promozione Sociale denominata **"ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS"**, con sede a Pontedera (PI), piazza Martiri della Libertà n.22, codice fiscale 90062100509, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana al n.1076, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legale rappresentante di detta Associazione, signor CARLI Andrea, nato a Pontedera (PI) il 26 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede di detta Associazione, al presente atto autorizzato in forza dei poteri ad esso attribuiti dal vigente Statuto sociale nonchè in forza della delibera dell'assemblea degli associati assunta in data 3 settembre 2018;

- Associazione di Promozione Sociale denominata **"ACCADEMIA DELLA CHITARRA STEFANO TAMBURINI & C. APS"**, con sede a Pontedera (PI), piazza Martiri della Libertà n.22, codice fiscale 90033810509, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legale rappresentante di detta Associazione, signor CARLI Andrea, già sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede di detta Associazione, al presente atto autorizzato in forza dei poteri ad esso attribuiti dal vigente Statuto sociale nonchè in forza della delibera dell'assemblea degli associati assunta in data 3 settembre 2018;

- Associazione di Promozione Sociale denominata **"ACCADEMIA MUSICALE TOSCANA APS"**, con sede a Pontedera (PI), via Dante Alighieri n.47, codice fiscale 02047210501, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legale rappresentante di detta Associazione, signor LANINI Alessandro, nato a Pontedera (PI) il 9 agosto 1964, domiciliato per la carica presso la sede di detta Associazione, al presente atto autorizzato in forza dei poteri ad esso attribuiti dal vigente Statuto sociale nonchè in forza della delibera dell'assemblea degli associati assunta in data 3 settembre 2018.

Dette parti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale innanzitutto

PREMETTONO:

1)- che le suddette associazioni **"ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS"**, **"ACCADEMIA DELLA CHITARRA STEFANO TAMBURINI & C. APS"** e **"ACCADEMIA MUSICALE TOSCANA APS"**, nelle rispettive assemblee tenutesi in data 3 settembre 2018, già sopra citate, hanno deliberato di fondersi mediante l'incorporazione nella associazione **"ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS"** delle associazioni **"ACCADEMIA DELLA CHITARRA STEFANO TAMBURINI & C. APS"** e **"ACCADEMIA MUSICALE TOSCANA APS"**, approvando tutte le tre suddette associazioni il relativo progetto di fusione di cui è stata data pubblicità agli associati ed ai terzi creditori nelle forme consentite dalla legge;

2)- che - come previsto nell'approvato progetto di fusione - la fusione per incorporazione verrà attuata a valori contabili, con ciò intendendo che l'incorporante recepirà nella propria contabilità e nel proprio bilancio le attività e le passività delle incorporate mantenendo i medesimi valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione, che avrà effetto differito - anche a parziale modifica del progetto di fusione - e quindi, non a partire dalla sottoscrizione del presente atto di fusione ma a partire dal giorno 30 giugno 2019, e ciò al fine di far coincidere gli "effetti fiscali" della fusione (data di imputazione al bilancio dell'associazione incorporante delle operazioni delle associazioni incorporande) con gli "effetti civilistici" della fusione (data di efficacia della fusione);

3)- che, come previsto nell'approvato progetto di fusione, l'associazione incorporante "ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS", ha chiesto ed ottenuto - successivamente alla data del 3 settembre 2018 di approvazione del progetto di fusione - il riconoscimento della personalità giuridica con conseguente iscrizione della associazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Toscana; con la conseguenza che l'associazione incorporante "ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS" è oggi retta dallo statuto sociale - appresso allegato al presente atto sotto la lettera "A" - portante alcune variazioni rispetto allo statuto sociale allegato sotto alle già sopra citate delibere di approvazione del progetto di fusione, variazioni resesi necessarie in relazione al riconoscimento della personalità giuridica, statuto di cui ora si chiede, per quanto possa occorrere, la formale approvazione da parte delle parti comparenti;

4)- che non esistono particolari categorie di associati nè di possessori di titoli diversi dalle quote associative cui è stato riservato un particolare trattamento;

5)- che nessun vantaggio è previsto a favore degli amministratori delle associazioni partecipanti alla fusione;

6)- che le associazioni incorporande non hanno personale dipendente e che pertanto non si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui all'art.47 della legge 29 dicembre 1990, n.428 e successive modifiche e/o integrazioni;

7)- che la fusione può essere pertanto attuata, non essendo stata presentata alcuna opposizione nè giudiziale nè stragiudiziale, come viene qui formalmente dichiarato ed attestato dai suddetti legali rappresentanti delle tre suddette associazioni;

tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le tre suddette associazioni, come sopra rappresentate e costituite, volendo ora addivenire alla effettiva fusione nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS", con sede a Pontedera (PI), piazza Martiri della Libertà n.22, codice fiscale 90062100509;

l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ACCADEMIA DELLA CHITARRA STEFANO TAMBURINI & C. APS", con sede a Pontedera (PI), piazza Martiri della Libertà n.22, codice fiscale 90033810509; e

l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ACCADEMIA MUSI-

CALE TOSCANA APS", con sede a Pontedera (PI), via Dante Alighieri n.47, codice fiscale 02047210501;

si dichiarano fuse - a decorrere dalla data di efficacia della presente fusione del 30 giugno 2019 - mediante incorporazione delle associazioni "ACCADEMIA DELLA CHITARRA STEFANO TAMBURINI & C. APS" e "ACCADEMIA MUSICALE TOSCANA APS" nell'associazione "ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS", in dipendenza delle rispettive deliberazioni delle assemblee degli associati delle tre suddette associazioni tutte assunte in data 3 settembre 2018, già citate in premessa.

ARTICOLO 2

L'associazione "ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS" - a decorrere dalla data di efficacia della presente fusione del 30 giugno 2019 - subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, delle associazioni incorporate "ACCADEMIA DELLA CHITARRA STEFANO TAMBURINI & C. APS" e "ACCADEMIA MUSICALE TOSCANA APS", cosicchè la stessa associazione incorporante assume rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di dette associazioni incorporate, ed a proprio carico, a norma di legge, passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, assumendo l'onere di provvedere all'estinzione di tutte le passività alle convenute scadenze e condizioni.

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico sia privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o consensi e con suo esonero da ogni personale responsabilità, a trasferire ed intestare all'associazione incorporante "ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS" tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alle associazioni incorporate "ACCADEMIA DELLA CHITARRA STEFANO TAMBURINI & C. APS" e "ACCADEMIA MUSICALE TOSCANA APS".

ARTICOLO 3

Le parti comparenti espressamente convengono e dichiarano:

I)- di approvare ed adottare - per le ragioni meglio indicate in premessa - quale testo dello statuto sociale dell'associazione incorporante "ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS", il testo dello statuto che attualmente regola la stessa associazione incorporante, Statuto che esaminato ed approvato dalle parti, sottoscritto dalle parti stesse e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane lettura per dispensa avuta-ne dai comparenti;

II)- che la fusione per incorporazione verrà attuata a valori contabili, con ciò intendendo che l'incorporante recepirà nella propria contabilità e nel proprio bilancio le attività e le passività delle incorporate mantenendo i medesimi valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione e quindi a partire dal giorno 30 giugno 2019;

III)- che tutti gli effetti della presente fusione avranno effetto a partire dal 30 giugno 2019.

In conseguenza della presente fusione non vi sarà alcuna variazione dell'Organo Amministrativo dell'associazione incorporante.

Le parti comparenti confermano che non esistono particolari categorie di associati nè di possessori di titoli diversi dalle quote associative cui è stato riservato un particolare trattamento; e che nessun vantaggio è previsto

a favore degli amministratori delle associazioni partecipanti alla fusione.

Dal momento in cui la fusione avrà effetto, cesseranno di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dalle assemblee degli associati delle associazioni incorporate e tutte le eventuali procure dalle medesime rilasciate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto i comparenti fanno riferimento a quanto deliberato dalle assemblee delle tre suddette associazioni, nonché alle norme di legge vigenti in materia.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione "ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA APS".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che io stesso ho letto alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore 10,00.

Quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano occupa sette pagine e fin qui della presente per due fogli.

FIRMATO: Andrea Carli, Alessandro Lanini, Dott. Angelo D'Errico Notaio.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"Accademia Musicale Pontedera APS".

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pontedera e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 lettera d) del Codice del terzo settore;

- ideazione, progettazione e realizzazione di corsi preparatori, di specializzazione e di perfezionamento in discipline musicali e, più in generale, di carattere artistico, culturale e scientifico;

- organizzazione di concerti, spettacoli e manifestazioni culturali anche di carattere non musicale;

- organizzazione di seminari, conferenze, convegni e incontri di studio;

- realizzazione e pubblicazione di produzioni editoriali e musicali;

- svolgimento di attività di studio, ricerca e sperimentazione, in proprio o nell'ambito di progetti promossi da soggetti esterni, ad esempio nel settore della formazione musicale o in settori di interesse artistico, culturale e scientifico;

- promozione e divulgazione della musica in ogni sua forma: strumentale, vocale, bandistica e corale;

- promuovere interventi nel campo della didattica musicale, organizzando e collaborando alla realizzazione di corsi, seminari, conferenze;

- ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative a sostegno dei minori, dei soggetti portatori di disabilità e, in generale, di appartenenti a categorie a rischio sociale;

- istituzione di premi e borse di studio a sostegno di soggetti impegnati nei settori di interesse dell'Associazione;

- promozione di iniziative per raccolta occasionale di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali;

- ideazione, progettazione e realizzazione di qualunque altra iniziativa ritenuta in linea con le finalità dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le

seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- gestione di attività commerciali nell'ambito del settore musicale e culturale in genere;
- gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- gestione ed erogazione di servizi nell'ambito delle attività culturali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo (d'ora in poi Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, conte-

nente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno della prima convocazione) e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (anche e-mail) risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti nella prima seduta di insediamento.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui

un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del , tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- il socio deve presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail;

- entro i 15 giorni successivi il socio verrà convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail presso la sede sociale per visionare i libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: Andrea Carli, Alessandro Lanini, Dott. Angelo D'Errico Notaio.